



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Legge di stabilità: i lavoratori del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico – traditi dal governo – pronti alla mobilitazione

Comunicato stampa congiunto

In relazione alle anticipazioni apparse, nella giornata odierna, sugli organi di stampa da cui si apprende che l'emananda legge di stabilità finanziaria conterrebbe un ulteriore anno di blocco dei contratti prevedendo, per i lavoratori della sicurezza difesa e soccorso pubblico, ben 5 anni di complessiva compressione della dinamica retributiva rispetto ai quattro previsti per la restante parte del Pubblico Impiego, oltre alla soppressione della indennità di vacanza contrattuale; le sottoscritte organizzazioni sindacali e rappresentanze militari, a nome della quasi totalità degli addetti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, esprimono tutto il loro sconcerto per quello che appare un vero e proprio tradimento del Governo che ancora una volta dimostra una evidente mancanza di volontà di rispettare le delicate funzioni e la specificità della categoria e del sistema sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in una fase particolarmente delicata di involuzione economica e sociale come quella in atto nel Paese.

Appare, oggi, in tutta la sua evidenza, che il governo si ripropone di sottrarre ulteriori risorse ad un vitale settore come quello di questi comparti, ma stupisce, tuttavia, la mancanza di correttezza e di rispetto di quelle regole, normativamente codificate, che impongono la preventiva consultazione delle rappresentanze e dei sindacati.

Così, ai sacrifici personali delle donne e degli uomini in uniforme che, anticipando spesso di tasca propria le risorse necessarie a combattere la criminalità, arrestare mafiosi e camorristi, soccorrere i cittadini e difendere la nazione, continuano a servire il paese, l'esecutivo risponde oggi con un ennesimo taglio e con ulteriori maltrattamenti.

Se questi sono, nel merito e soprattutto nel metodo, gli intendimenti del governo, sarà inevitabile la mobilitazione della categoria.

FLASH nr. 35 – 2012

- Legge stabilità: i lavoratori del Comparto Sicurezza, Difesa e Socc. Pubblico – traditi dal governo – pronti alla mobilitazione
- Lanci agenzia
- Assegnazione Allievi Agenti 184° corso
- Riordino dei ruoli della Polizia di Stato: 1° incontro del tavolo di lavoro
- Riunione tavolo di confronto permanente - art. 25 A.N.Q. Impiego del personale con particolari requisiti
- Tetto salariale e trattenuta del 2,50%: fondate le tesi del SIULP
- Normativa missioni e sua uniforme applicazione
- Modifiche alla disciplina del corso di formazione per Allievo Agente: un progetto calato dall'alto che va nella direzione sbagliata!
- Criteri di idoneità alloggi per il personale in missione
- Indennità di trasferimento nel caso di ridislocazione dell'ufficio o reparto in comune diverso.
- Convenzione Ministero Interno e FF.SS.: richiesta incontro urgente.



Legge stabilità: Sindacati polizie e Cocer pronti mobilitazione 'tradimento governo, categoria non rispettata'

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - I sindacati di polizia ed i Cocer delle forze armate pronti alla mobilitazione contro la legge di stabilità che conterrebbe, spiegano, "un ulteriore anno di blocco dei contratti prevedendo, per i lavoratori della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ben 5 anni di complessiva compressione della dinamica retributiva rispetto ai quattro previsti per la restante parte del Pubblico Impiego, oltre alla soppressione della indennità di vacanza contrattuale".

Le organizzazioni esprimono "sconcerto per quello che appare un vero e proprio tradimento del Governo che ancora una volta dimostra una evidente mancanza di volontà di rispettare le delicate funzioni e la specificità della categoria e del sistema sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in una fase particolarmente delicata di involuzione economica e sociale come quella in atto nel Paese"



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Assegnazione Allievi agenti 184° corso

A conclusione dei lavori della 17ª Conferenza Permanente, le unità del 184° corso di formazione per Agenti sono state ripartite come segue:

- Questure 500 unità
- Reparti Mobili 260 unità
- Stradale 130 unità
- Ferroviaria (Compartimenti) 40 unità
- Postale (Compartimenti) 16 unità
- R.P.C. 100 unità
- Dipartimento 23 unità
- Ispettorati e Uff. Speciali 20 unità
- Settore Tecnico-Logistico 20 unità

Parziale sostituzione di trasferimenti per corsi o per esigenze eccezionali 41 unità.

Rispetto al numero complessivo di 1.165 frequentatori, residua una disponibilità di 15 unità, per il soddisfacimento di talune esigenze di carattere prioritario tuttora in corso di valutazione.

Riordino dei ruoli della Polizia di Stato: 1° incontro del tavolo di lavoro



Come preannunciato nel pomeriggio del 10 ottobre presso il Dipartimento della P.S. si è svolto il primo incontro del "Tavolo di lavoro" sul riordino dei ruoli della Polizia di Stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno datato 24 luglio 2012 e con Decreto attuativo del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 18 settembre 2012.

Il Tavolo di lavoro è presieduto dal Prefetto Tomao, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e composto dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, dai rappresentanti delle altre Direzioni Centrali interessate del Dipartimento della P.S., con la partecipazione dei delegati delle OO.SS. della Polizia di Stato .

Il Presidente del Tavolo di lavoro, come prevede il decreto del Capo della Polizia, dovrà presentare i risultati entro il 31 ottobre p.v.

Nel corso dell'incontro il Prefetto Tomao ha illustrato, in linea generale, le modalità di svolgimento dei lavori del tavolo e gli obiettivi che si prefiggerà di raggiungere.

In sostanza il tavolo dovrà elaborare uno schema di disegno di legge ampio e snello, in cui verranno articolati i principi generali sui quali si intende articolare il riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato da far approvare al Parlamento prima della fine della legislatura.

Nello schema i principi generali approvati costituiranno la cornice normativa che dovrà essere riempita di contenuti in una fase successiva mediante l'approvazione di specifici decreti attuativi per i vari ruoli e le diverse posizioni economiche e giuridiche in cui andare a definire e ridisegnare l'assetto ordinamentale dei ruoli e delle carriere nella Polizia di Stato regolamentando modalità, tempi e requisiti di accesso nei singoli ruoli, progressioni di carriera, nonché modalità e tempi di finanziamento degli interventi legislativi.

Il lavoro che il Tavolo svilupperà dovrà tenere conto di una serie d'interventi legislativi che sono già intervenuti e quelli che potranno essere approvati nella fase finale della legislatura riguardanti il blocco del turn over, l'armonizzazione del sistema previdenziale e gli interventi normativi in materia di riordino degli assetti territoriali degli enti locali e degli Uffici statali sul territorio che imporranno la conseguente necessità d'interventi di adeguamento e riassetto organizzativo e funzionale dell'attuale modello del sistema sicurezza, difesa e soccorso pubblico del Paese.

Al riguardo i sindacati del cartello, prima di entrare nel merito della discussione che avverrà nei prossimi incontri, hanno preliminarmente chiesto di avere preliminarmente assicurazioni sull'ipotesi che il rispetto del termine del 31 ottobre pv per la conclusione dei lavori del tavolo sia effettivamente propedeutica all'approvazione in Parlamento prima della fine della legislatura dello schema di legge delega sul riordino dei ruoli che possa costituire la cornice normativa all'interno della quale sviluppare ed attuare in tempi successivi un riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato, partendo dalle qualifiche di base per giungere fino a quello finale della Dirigenza che contempli anche la contrattualizzazione della stessa.

I lavori sono stati aggiornati ad un nuovo incontro che verrà programmato nell'arco di qualche giorno per l'inizio della discussione di merito su una bozza di schema di disegno di legge delega.

Riunione tavolo di confronto permanente ai sensi dell'art. 25 dell'A.N.Q.

Impiego del personale con particolari requisiti

Il 12 settembre 2012 si è riunito il tavolo di confronto permanente istituito ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo nazionale Quadro e finalizzato alla risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo nazionale Quadro. Nel corso della riunione è stata affrontata la problematica relativa all'applicazione dell'articolo 12 concernente l'impiego del personale con particolari requisiti.

Il Tavolo si è espresso sulle seguenti questioni applicative:

a) motivazione del provvedimento

l'eventuale diniego dell'istanza di esonero dovrà essere adeguatamente e formalmente motivato, al pari di ogni altro provvedimento amministrativo;

b) possibilità di accoglimento parziale dell'istanza

con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione sia tenuta ad informare l'interessato sulle "eventuali possibili soluzioni alternative", si richiama la circolare del Capo della Polizia del 6 luglio 2011, riguardante "A.N.Q. - art.12: impiego del personale con particolari requisiti", nella parte in cui è previsto che "i principi generali sanciti dalla norma vanno integrati da criteri applicativi individuati a livello locale, attesa l'eterogeneità degli Uffici e delle realtà locali, il diverso rapporto numerico tra personale interessato e la forza effettiva, la natura dei servizi sui quali, di caso in caso, le istanze di esonero possono incidere, la concreta possibilità di accoglimento delle istanze e le valutazioni mirate di impieghi alternativi. Tali valutazioni non possono prescindere dal contesto di riferimento e, pertanto, non possono che essere rimesse direttamente agli Uffici interessati". In conformità a tali disposizioni, il Tavolo ha chiarito che, qualora previsto dai criteri concordati a livello locale in sede di contrattazione decentrata, l'Amministrazione, nell'ambito delle "eventuali possibili soluzioni alternative"; possa proporre al dipendente ipotesi di accoglimento parziale dell'istanza che dovrà, comunque, essere accettata dall'interessato, e che, nelle medesime condizioni, il dipendente possa chiedere di avvalersi parzialmente della facoltà in questione;

c) valutazione istanze secondo i criteri di priorità

il Tavolo precisa che la cadenza trimestrale di cui al comma 2 riguarda tutte le determinazioni assunte in ordine alle istanze di esonero presentate dagli interessati. Nell'eventualità della presentazione di un'istanza di esonero, per la quale non sussistano le condizioni oggettive per l'accoglimento, ma che risulti, in base ai criteri concordati con le organizzazioni sindacali, prioritaria rispetto alle istanze precedentemente accolte, l'Amministrazione, al fine di garantire le situazioni più meritevoli di tutela - sempre alla scadenza trimestrale - potrà riconsiderare anche le istanze già accolte, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito in base ai criteri citati.

Tetto salariale e trattenuta del 2,50%: fondate le tesi del SIULP

La Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012 dell'8.10.2012 ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del d.l. 78 del 2010.*

Di particolare interesse per la categoria è la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2 e comma 10.

Il comma 2 riguarda la riduzione, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, imposta ai trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui e nella misura del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; il comma 10, invece riguarda l'illegittimità dell'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032".

Proprio la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 10 dell'articolo 12 del d.l. 78 del 2010 conferma la tesi da sempre sostenuta dal SIULP circa l'inapplicabilità della trattenuta effettuata dall'Amministrazione a carico del dipendente pari al 2,5% sull'80% della retribuzione in relazione al trattamento di fine servizio.

Si chiude così una vicenda che aveva costretto il SIULP ad attivare un ricorso giurisdizionale a favore dei propri iscritti.

Di seguito riportiamo uno stralcio del dispositivo della sentenza consultabile in versione integrale sul nostro sito all'indirizzo: www.siulp.it e la lettera inviata dal nostro Segretario Generale Felice Romano al Capo della Polizia per sollecitare l'immediata emanazione di direttive per rendere applicabile la pronuncia dell'Alta Corte.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

1. dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012, da Abbritti Paolo;
2. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;
3. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;
4. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio

2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

5. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

... OMISSIS ...

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.

F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.

"Signor Capo della Polizia,

*com'è ben noto, l'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010 - convertito in L. n. 122/2010 - prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ., con l'applicazione di un'aliquota del **6,91%** sull'intera retribuzione.*

*Il Siulp ha da sempre sostenuto che In virtù del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità a decorrere dal 01.01.2011, assimilata ora in tutto all'istituto previsto dall'art. 2120 Cod. Civ. non fosse più applicabile, in toto, l'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni, nella parte in cui imponeva al datore di lavoro pubblico l'accantonamento complessivo del **9,60%** sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al **2,5%** sull'80% della retribuzione.*

Ciò, proprio in applicazione del citato art. 2120 Cod. Civ. il quale stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro.

Nonostante le ripetute sollecitazioni ed in ultimo, il contenzioso giurisdizionale attivato dal SIULP a favore dei propri iscritti, l'Amministrazione ha continuato a praticare il prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali del personale dipendente, sulla base dell'argomentazione della mancanza di una espressa disposizione di legge che inibisse tale trattenuta.

Oggi, la tesi sostenuta dal SIULP ha trovato una irreversibile ed autorevole conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 223/2012 dell' 08.10.2012 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale

dell'art. 12, comma 10, del d.l. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1032".

*Si chiede, pertanto, che vengano impartite, senza indugio, specifiche direttive agli uffici amministrativo contabili dipendenti, affinché cessino da subito le ritenute **del 2,5% sull'80% della retribuzione, e si provveda ad individuare le procedure necessarie a garantire la restituzione degli importi sino ad oggi indebitamente trattenuti a decorrere dall' 1.01.2011, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo.***

Resta inteso che la citata sentenza della Corte Costituzionale contiene anche altre statuizioni di notevole e non trascurabile portata rispetto alla categoria, sulle quali questa O.S. si riserva ulteriori interventi a seguito dei necessari approfondimenti da svolgere.

Nell'attesa di un cortese positivo riscontro voglia gradire sentimenti di elevata e rinnovata stima."

Normativa missioni e sua uniforme applicazione

Con nota 557/RS/01/20/14/4457 del 18 settembre 2012, l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. ha risposto ad una segnalazione della struttura Regionale Siulp Veneto relativa alle disposizioni emanate dal Dipartimento relativamente all'utilizzo delle strutture dell'Amministrazione da parte del personale della Polizia di Stato inviato in missione ed alla uniforme applicazione di tale indirizzo con particolare riferimento ai servizi investigativi ed alle missioni disposte dalle direzioni centrali del Dipartimento stesso.

Se ne riporta integralmente il testo:

"Si fa riferimento all'allegata nota della Segreteria Regionale Veneto, datata 3 luglio u.s., concernente l'oggetto, con la quale sono state avanzate alcune riflessioni riguardanti l'applicazione dell'art. 4, comma 98 della legge 12 novembre 2011, in materia di utilizzo delle strutture dell'Amministrazione da parte del personale della Polizia di Stato inviato in missione.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che le osservazioni formulate prendono l'avvio dalla circolare del 29 maggio 2012, emanata dalla stessa Direzione Centrale, con la quale sono state date le disposizioni in ordine alla applicabilità della predetta norma, al fine di consentire una uniformità nella liquidazione del trattamento economico di missione nazionale.

Per quanto riguarda le perplessità suscitate dall'invito formulato, nella predetta circolare agli Uffici e/o Direzioni Centrali sull'osservanza della norma in questione, vista l'inderogabilità della norma in questione, si precisa che la richiesta nasce dall'esigenza di definire con chiarezza la competenza degli adempimenti preliminari da svolgere per l'esatta applicazione della norma. Si aggiunge che, con successiva circolare in fase di predisposizione, saranno fornite ulteriori precisazioni al riguardo.

E' stato, infine, riferito che è stata avanzata una richiesta di parere al Dipartimento della Funzione Pubblica per conoscere le determinazioni in merito alla possibilità di esonerare dall'applicazione della predetta norma, quei servizi fuori sede connessi ad attività investigative, di particolare riservatezza, in cui l'utilizzo delle strutture dell'Amministrazione potrebbe vanificare il buon esito delle operazioni".

Modifiche alla disciplina del corso di formazione per Allievo Agente: un progetto calato dall'alto che va nella direzione sbagliata!

Lo scorso 9 ottobre si è svolto un incontro tra una delegazione del Dipartimento della P.S. guidata dal Prefetto Gerardo Cautilli, direttore centrale per gli Istituti d'Istruzione e dal V. Pref. Castrese de Rosa, direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per esaminare il testo del disposto normativo riguardante le modifiche alla disciplina del corso di formazione per Allievo Agente.

I rappresentanti di **Siulp**, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap hanno espresso concordemente il proprio negativo giudizio su tutto l'impianto che regola l'iter di assunzione e di formazione del personale e su un progetto che, calato dall'alto "a scatola chiusa", non va nella giusta direzione; il momento della formazione è importantissimo e non si può giocare sulla pelle dei colleghi in un settore così delicato.

Alcuni dei contenuti del progetto presentato appaiono improntati non alla preparazione di futuri agenti secondo un modello di polizia civile ma introducono modelli derivati da un retaggio militare in cui emerge il tentativo di comprimere e condizionare le coscienze del personale più che valorizzare le capacità e professionali e le individualità.

In particolare è stato fortemente censurato, da parte dei sindacati del cartello, il fatto che, su una tematica così importante come quella riguardante le modifiche alla disciplina del corso di formazione per allievo agente, l'Amministrazione abbia richiesto il parere delle OO.SS. a tempo ormai scaduto ovvero dopo l'approvazione legislativa che ha modificato la norma, senza considerare che ormai i corsi stanno nuovamente per iniziare.

Ancor più deludente, per i sindacati del cartello, è stato il fatto che, su una tematica così importante come quella riguardante le modifiche alla disciplina del corso di formazione per allievo agente, l'Amministrazione abbia richiesto alle stesse un parere solo a cose già fatte, cioè dopo la modifica della norma che deve regolare la materia (art. 6 bis DPR 335/82 così come sostituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131 di conversione del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79).

In un momento in cui c'è bisogno di un nuovo progetto globale e omnicomprensivo che rimodelli il funzionamento della Polizia di Stato (come ad esempio il riordino dei ruoli), il testo del disposto normativo illustrato alle organizzazioni sindacali va, dunque, in una direzione ben diversa da quella di cui c'è bisogno.

Il cartello sindacale di Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap, nel respingere fermamente questo progetto, chiede che il nuovo modello di disciplina del corso di formazione per allievi agenti sia rispondente alle reali esigenze della Polizia di Stato e del personale.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Criteri di idoneità degli alloggi per il personale in missione, ex art 22 dell'A.N.Q.

Si riporta il testo della nota a firma congiunta inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali in data 9 ottobre 2012

*"In esito alla nota nr.557/RS/01/8/4921 del 2 ottobre 2012 con cui è stata convocata una riunione presso codesto Ufficio per il giorno 11 ottobre p.v. alle ore 10.,30 sulla materia di cui all'oggetto, si comunica che le scriventi OO.SS. **non parteciperanno all'incontro.***

Come noto, infatti, l'apposita commissione, costituita ai sensi dell'art 22 dell'ANQ dai rappresentanti degli Uffici e Direzioni Centrali interessati e rappresentanti sindacali, istituita ha concluso i propri lavori il 3 luglio 2012 con l'individuazione e definizione unanimemente condivisa dei criteri d'idoneità degli alloggi di servizio preposti per il personale in missione.

In tale occasione i rappresentanti dell'Amministrazione hanno assunto formalmente l'impegno di giungere, possibilmente prima della pausa estiva, a recepire i criteri individuati dalla commissione per giungere alla formale sottoscrizione dell'intesa negoziale tra le parti quale parte integrante dell'ANQ.

Premesso quanto sopra, pertanto, una nuova riunione che debba affrontare nuovamente e/o mettere in discussione, introdurre modifiche o correttivi rispetto ai criteri già stabiliti, definiti e condivisi dai rappresentanti sindacali e da quelli dell'Amministrazione in occasione delle diverse riunioni della commissione, i cui lavori si sono protratti per oltre due anni, appare per le scriventi organizzazioni improponibile e un tentativo gravemente lesivo delle prerogative e delle corrette relazioni sindacali.

Pertanto, sulla scorta dei criteri definiti dalla Commissione si chiede di fissare direttamente ed urgentemente uno specifico incontro con il delegato del Ministro dell'interno, per la formale sottoscrizione dell'accordo.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro."



Il Segretario Generale Felice Romano sarà presente, venerdì 16 novembre alle ore 18,00, all'evento che si terrà a Firenze. Ulteriori informazioni sul sito www.festadellalegalità.it

Indennità di trasferimento nel caso di ridislocazione dell'ufficio o reparto in altra sede ubicata in comune diverso.

Il SIULP aveva ragione.



Con parere numero 04233/2012 del 11/10/2012 la Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in ordine al Quesito, posto dal Ministero dell'Interno, se, nel caso di ridislocazione di un reparto o ufficio in altra sede ubicata in comune diverso per ragioni di carattere logistico o organizzativo, al personale di Polizia interessato allo spostamento spetti la c.d. indennità di trasferimento.

In adesione alla tesi da sempre sostenuta dal SIULP, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio che non esiste un *"tertium genus"* tra la categoria del trasferimento a domanda, corrispondente ad un precuo interesse del dipendente, e quella del trasferimento d'autorità rispondente invece ad un interesse squisitamente pubblico.

Il Consiglio di Stato ha così cristallizzato il principio che la valutazione dell'interesse prevalente, dell'amministrazione o del dipendente, costituisce la discriminante per distinguere i trasferimenti di autorità da quelli a domanda con la conseguenza che la ricorrenza dell'interesse pubblico qualifica indubitabilmente lo spostamento come trasferimento d'autorità, determinando l'insorgenza in capo al personale destinatario dell'ordine di spostamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, che spetta soltanto nelle situazioni in cui il movimento è disposto autoritativamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001.

Peraltro, soggiunge l'alto Consesso, è da escludere, anche sotto il profilo della ragionevolezza, che i trasferimenti disposti per esigenze logistiche od organizzative abbiano natura differente da quelli c.d. d'autorità, trattandosi generalmente di provvedimenti *"teleologicamente orientati al perseguimento di obiettivi efficientistici e di contenimento della spesa pubblica, oltre che a finalità squisitamente logistiche"*, ed aventi pertanto inequivocabile natura pubblicistica.

Ne consegue che, come da sempre sostenuto dal Siulp, ai colleghi interessati da provvedimenti di trasferimento conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi deve essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i trasferimenti d'autorità.

GUERRA
Studio Legale Associato

La forza del SIULP, l'esperienza dello Studio Guerra: insieme a tutela dei Servitori dello Stato.

Da oltre due anni lo studio legale GUERRA collabora con il SIULP conseguendo rilevanti risultati in materia di consulenza legale nel campo infortunistico e previdenziale in materia di:

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Collaborano con lo Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l'interessato anche alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria. Per tutte le informazioni consultare il sito www.siulp.it

Convenzione tra Ministero dell'Interno e FF.SS.: richiesta incontro urgente.

Riportiamo il testo della lettera inviata il 12 ottobre al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali per chiedere un incontro

"Egregio Direttore,

nel richiamare le perplessità più volte espresse in sede di discussione sulla definizione del documento che ha costituito la convenzione tra il Dipartimento della P.S. e le FF.SS. circa la pervicace volontà dell'Amministrazione di tenere fuori il sindacato dagli organismi nei quali si decide quali sono i convogli ferroviari oggetto delle indennità che l'Ente FF.SS. elargisce per i servizi espletati, oggi a seguito della circolare n. 300.B/2°DIV/1472/85.15.1 del 1 ottobre 2012 a firma del Direttore del Servizio Polfer, sono a richiederLe un incontro urgente, nel quale è richiesta la presenza del servizio interessato, al fine di dirimere in modo incontrovertibile e nel rispetto della medesima convenzione, quanto contenuto nella suddetta circolare che, ad oggi se non chiarito, mina i diritti a percepire le relative indennità previste ma soprattutto il principio costituzionale in base al quale ad ogni lavoratore a seguito di una prestazione deve corrispondere il relativo corrispettivo pattuito.

La citata circolare infatti a pagina 2 nell'elencare gli esempi delle casistiche che si possono verificare rispetto ai treni critici individuati e alle effettive scorte operate dal personale della Polfer, in modo assolutamente inaccettabile poiché i servizi di scorta vengono comandati dall'Amministrazione sui treni individuati dalle Ferrovie, statuisce che se i treni critici da scortare sono dieci e in realtà ne vengono scortati soltanto otto, il personale non percepirà la relativa indennità maggiorata prevista per nessuno degli otto scortati e non solo per i due restanti sui quali la scorta non è stata effettuata per, ovviamente, disposizione della stessa Amministrazione.

Nel rappresentare il carattere d'urgenza della presente richiesta, poiché tutto il personale Polfer che è venuto a conoscenza di tale circolare comincia a domandarsi se è legittimo e doveroso ottemperare ai servizi di scorta comandati, sono a richiedere di convocare un tavolo di confronto nel più breve tempo possibile anche per evitare il ricorso a manifestazioni eclatanti unanimemente richiesto a questa O.S. da tutto il personale Polfer dell'intero territorio nazionale.

In attesa di conoscere la data e rinnovando l'urgenza della richiesta cordiali saluti."

Riunioni Commissioni - convocazioni

- Commissione per le Ricompense per il Sud 20 novembre
- Commissione per le Ricompense per il Nord 29 e 30 ottobre
- Commissione per le Ricompense per il Centro Nord 25 e 26 ottobre
- Commissione per le Ricompense per il Centro Sud 12 e 13 novembre
- Commissione Tecnologia e Informatica 17 e 18 ottobre

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

